

STATUTO ASSOCIAZIONE "TUMAINI - ONLUS"

ART. 1) COSTITUZIONE, DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA ED ASSENZA DEL FINE DI LUCRO.

- a)** E' costituita l'Associazione denominata "TUMAINI - Onlus", dal nome dell'ospedale di Tanga in Tanzania (che in lingua swahili significa speranza), con cui intende, in particolare, ma non solo, collaborare. L'Associazione ha sede in Genova Sampierdarena, Via La Spezia 17/r. e assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- b)** L'Associazione "TUMAINI - Onlus" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266 del 1991, delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- c)** I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, ed hanno pieno elettorato attivo e passivo.
- d)** L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.
- e)** Il Regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli altri aspetti concernenti l'Associazione e l'attività dell'ente.

ART. 2) FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- a)** L'Associazione intende e vuole tradurre, in termini operativi, lo spirito missionario, connaturale all'esperienza cristiana, già vissuto da due persone, rispettivamente italiana e tanzaniana, ALBA e RUSMILIA, che l'hanno attuato donandosi totalmente e con gioia agli altri. L'Associazione ha lo scopo di operare nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e si propone, in armonia con l'Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa promuove, sostiene e gestisce, secondo le proprie concrete possibilità e capacità, anche con l'aiuto e il contributo di altri, quando fosse necessario, utile e opportuno, iniziative di solidarietà, assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e di integrale promozione umana e sociale a favore di persone di qualsiasi nazionalità, ovunque esse si trovino, in stato di precarietà, bisogno e disagio, sia materiale e sia morale e spirituale, o comunque svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, finalizzate alla soluzione dei loro problemi di salute, di istruzione, di integrazione sociale e familiare.
- b)** Per il raggiungimento di questo scopo l'associazione potrà:
- 1)** promuovere iniziative di aiuto e solidarietà ed iniziative di informazione tese a rendere noti all'opinione pubblica del territorio i problemi del disagio e della solidarietà sociale ed a sviluppare la civile tolleranza tra strati sociali e culture differenti.
 - 2)** anche partecipare come socio ad altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, aventi in tutto e/o in parte scopi simili.
 - 3)** istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati, purché con un responsabile referente.

- c)** L'Associazione non può, in alcun modo, promuovere o tutelare gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'associazione stessa o che ad essa sono legati da un rapporto continuato di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento a coniugi, parenti e affini, ad ogni grado.
- d)** Come strumenti operativi l'Associazione utilizzerà tutto ciò che è utile allo scopo, come:
- 1)** organizzazione di raccolte di generi ed apparecchiature di prima necessità oppure di denaro;
 - 2)** invio di persone volontarie "In loco" per organizzare e seguire la distribuzione o la messa in opera di quanto raccolto, o per una più stabile presenza di servizio e conoscenza della realtà e per condividere; sul posto, la vita delle persone e vivere la comunione interpersonale come primario servizio.
 - 3)** sostegno alle iniziative economiche intraprese nei territori dei paesi poveri, anche mediante l'invio di denaro o di beni strumentali, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant'altro consenta l'avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico e sociale in tali paesi;
 - 4)** utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della fame e del sottosviluppo;
 - 5)** esercizio di attività commerciali i cui ricavi saranno destinati esclusivamente ed obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà sociale.
- e)** L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, tutte le attività accessorie integrative e tutte le attività ritenute necessarie per la raccolta dei fondi nei limiti consentiti dal succitato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- f)** Il presente Statuto vieta espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopracitate.

ART. 3) ADERENTI, CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE, GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

- a)** Sono aderenti all'Associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda scritta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo con delibera che risulti verificabile e attesti gli impegni assunti dall'aderente. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- b)** Sono previste tre categorie di Soci: - Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Sostenitori I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Possono essere Soci Ordinari o Sostenitori, il cui numero è illimitato,:
- 1)** tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare integralmente il presente statuto e relativo Regolamento, che dal Consiglio stesso sono accettati.
 - 2)** enti, comunità o istituti, tramite rappresentanti pro-tempore, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che dal Consiglio stesso sono accettati.
- c)** L'ammissione è deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte

del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo indica e/o propone all'assemblea ogni anno la quota di associazione per i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e per i Soci Ordinari che non siano persone fisiche.

d) Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

1) dimissioni volontarie;

2) non aver effettuato il versamento della quota associativa da almeno due anni;

3) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

4) morte; I Soci che per qualunque motivo hanno cessato di fare parte dell'Associazione non hanno alcun diritto sulle somme da essi versate o sul patrimonio dell'associazione. Gli eredi di Soci defunti non hanno alcun diritto su quanto versato dal socio o sul patrimonio dell'Associazione.

e) Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

f) Non è ammessa e contemplata l'adesione saltuaria all'Associazione e la partecipazione temporanea alla vita associativa.

g) Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota annua corrispondente alla propria categoria e a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, alle iniziative dell'Associazione, in particolare a quelle che riguardano il loro territorio.

h) Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

i) Lo statuto vincola gli aderenti all'Associazione all'osservanza di tutti i propri articoli e del proprio relativo Regolamento.

ART. 4) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno diritto a:

1) partecipare a tutta la vita e attività dell'Associazione

2) partecipare all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto, direttamente o per delega;

3) presentare, in tempo utile, secondo l'art. 6/d, argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, con richiesta scritta, secondo quanto disposto nell'art.6;

4) eleggere gli organi dell'Associazione e ad essere eletti.

5) svolgere il lavoro preventivamente concordato;

6) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

7) essere informati almeno una volta all'anno sull'andamento dell'attività dell'Associazione con apposita circolare del Consiglio Direttivo e ricevere copia del rendiconto economico.

8) consultare la documentazione dell'Associazione su semplice richiesta scritta o verbale al Presidente o al Consiglio Direttivo

Art. 5) ORGANI

Gli organi dell' Associazione sono:

- 1)** l'Assemblea;
- 2)** il Consiglio Direttivo,
- 3)** il Presidente e il Vicepresidente
- 4)** il Segretario
- 5)** il Tesoriere
- 6)** il Collegio dei Probiviri
- 7)** il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito dai Soci dell'Associazione. E' vietato corrispondere emolumenti, anche in natura, ai soci che ricoprono cariche sociali.

ART. 6) ASSEMBLEA

a) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

b) L'assemblea ha i seguenti compiti:

- 1)** eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- 2)** eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri
- 3)** eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti,
- 4)** indicare e approvare l'indirizzo generale delle attività e convalidarne il conseguente programma proposto dal Consiglio Direttivo;
- 5)** approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6)** approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 16;
- 7)** stabilire, su indicazione e/o proposta preventiva e libera del Consiglio direttivo, l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

c) L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o almeno un terzo degli aderenti all'Associazione ne faccia richiesta

d) La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta ad ogni socio almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Detta comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e un elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo, che dovrà tenere conto anche degli argomenti eventualmente proposti dai Soci. Le richieste dei Soci concernenti l'ordine del giorno dovranno pervenire al Consiglio Direttivo prima della riunione in cui il Consiglio stesso fissa la data dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare anche di eventuali argomenti proposti dai soci e non inseriti nell'ordine del giorno, in caso di richiesta di almeno un terzo degli aderenti, il Presidente deve provvedere alla convocazione straordinaria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

e) L'Assemblea straordinaria è convocata con la stessa procedura dell'Assemblea ordinaria. Potrà anche svolgersi in occasione di quella ordinaria, precedendola.

f) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

- g)** L'Assemblea, quando è convocata e riunita, è regolarmente costituita:
- 1)** in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
 - 2)** in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- h)** Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
- ii)** L'Assemblea, la prima volta che è convocata, è presieduta da uno dei partecipanti nominato dalla maggioranza dei presenti, e per le convocazioni che seguiranno, è convocata e presieduta dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- l)** Le deliberazioni assembleari dovranno risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

ART. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO

- a)** L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.
- b)** Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da 4 membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra gli associati. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti facenti parte della lista.
- c)** Esso può cooptare altri membri, sino ad un massimo di 5, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
- d)** Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge e nomina al suo interno, ove non abbia provveduto l'assemblea, anche il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.
- e)** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario ed almeno tre volte l'anno per deliberare sul rendiconto, su ordine del giorno, data e luogo dell'Assemblea, sulle quote associative e per redigere o approvare la relazione annuale sull'attività dell'Associazione. E' convocato anche su richiesta motivata di almeno due Consiglieri. Perché possa deliberare è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, da un verbalista nominato dal Consiglio stesso. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente. I Soci hanno diritto a prendere visione dei verbali.
- f)** Il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi e poteri:
- 1.** eleggere, al proprio interno, il Presidente e, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, anche il Vicepresidente; e nominare il Segretario e il Tesoriere.
 - 2.** redigere ed emanare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

- 3.** Il regolamento, per essere valido, deve essere approvato dall'Assemblea.
- 4.** fissare le norme per il funzionamento dell'associazione.
- 5.** indicare e/o proporre all'Assemblea la quota associativa annuale dei vari Soci;
- 6.** definire l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie
- 7.** determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- 8.** redigere, con l'assistenza del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- 9.** informare di eventuali argomenti proposti dai Soci da inserire nell'O.d.G.;
- 10.** assumere o licenziare il personale e definirne la retribuzione, decidere su ogni altra questione concernente il rapporto di lavoro nel rispetto della normativa in materia;
- 11.** accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- 12.** deliberare l'eventuale indegnità del socio aderente e deciderne l'espulsione dall'Associazione.
- 13.** ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di straordinaria amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- 14.** dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- 15.** tutti i poteri di straordinaria amministrazione;

ART. 8) PRESIDENTE

- a)** Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- b)** Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 6, comma B e art. 7, comma E.
- c)** Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- d)** Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
- e)** In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di straordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13, d).
- f)** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 9) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

- a)** Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - 1)** provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - 2)** provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - 3)** é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, e Collegio dei Revisori dei conti;
- b)** Il Tesoriere:
 - 1)** assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e

consuntivo;

2) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

3) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

4) é a capo del personale.

ART. 10) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il responso emesso dal Collegio è inappellabile.

ART 11) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART 12) GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART 13) RISORSE ECONOMICHE

a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1) quote associative e contributi degli aderenti;

2) contributi dei privati;

3) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

4) contributi di organismi internazionali;

5) donazioni e lasciti testamentari;

6) rimborsi derivanti da convenzioni;

7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

8) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

b) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

c) Ogni operazione finanziaria di ordinaria amministrazione è disposta con firma del Presidente o del Vicepresidente o del Tesoriere, disgiuntamente;

d) Ogni operazione finanziaria di straordinaria amministrazione è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o del Vicepresidente e del Tesoriere o del Presidente e del Vicepresidente.

e) E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14) QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti, su indicazione e/o proposta del Consiglio Direttivo, è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della condizione di aderente. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART 15) BILANCIO

a) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

b) L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Entro il mese di febbraio di ogni anno sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico.

c) Gli eventuali residui attivi di gestione potranno essere impiegati per la promozione delle attività sociali, per il miglioramento delle sue strutture, per costituire un fondo di riserva o infine essere lasciati nelle casse sociali come fondo spese.

d) Il patrimonio e i fondi sono destinati esclusivamente alle attività sociali e non possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in modo indiretto. In particolare l'Associazione non potrà cedere beni o servizi a condizioni più favorevoli a Soci, a dipendenti e a coloro che a qualsiasi titolo opereranno per l'Associazione o ne faranno parte.

ART. 16) MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea alla presenza di almeno tre quarti degli associati ed con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

ART. 17) SCIoglimento

a) L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

b) In caso di scioglimento è previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale (sentito l'organismo di controllo – Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Settembre 2000).

ART 18) NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART 19) IMPOSTE

L'Associazione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registrazione per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento della propria attività, in quanto organizzazione di volontariato ad esclusivi fini di solidarietà, secondo l'art.8 comma 1 della Legge 11/08/91 n.266.